



Comune di Lucera

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art.1

FINALITÀ

Il Comune di Lucera riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art.2

ISTITUZIONE DELL'ALBO

E' istituito, pertanto, l'albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.

L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

Art.3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

L'iscrizione all'albo è richiesto secondo il modello predisposto dal Comune.

Art.4

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni

costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e copia del certificato o attestato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

Prima verifica dei necessari presupposti il Segretario Generale determina l'iscrizione all'albo generale delle associazioni aventi diritto ed invia il relativo elenco alle commissioni consiliari competenti per materia, per la registrazione e l'organizzazione di cui all'art. 43, comma 4 dello statuto comunale..

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dal 1 settembre al 30 ottobre di ogni anno.

La Segreteria generale cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

Art.5

REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

a) un' autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;

b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare.

Ogni altra variazione dello statuto dell'associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi.

Art.6

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del Segretario Generale.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.7

PUBBLICITÀ

Il Comune di Lucera cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

Il Comune di Lucera cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali e contributi in servizi.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.8

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti indicati dallo Statuto comunale.

Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale,

Il Comune può stipulare con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, sempre nel rispetto delle norme vigenti.

Art.9

CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nel redigere le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

Art.10

AUDIZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti Commissioni Consiliari, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari.

Gli inviti di cui al comma 1 devono per quanto possibile coinvolgere tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale che abbiano nei propri fini statuari l'argomento dell'audizione.

Ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale può chiedere di essere ascoltata dalla competente Commissione Consiliare, presentando domanda per iscritto al Presidente della Commissione, il quale comunicherà alla Associazione l'occasione più idonea per l'audizione.

Una copia della convocazione delle riunioni delle Commissioni Consiliari è esposta presso lo Sportello delle Associazioni.

Art.11

OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione presso la Segreteria Generale del Comune dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.